



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 293-2026 - Seduta N° 3987 - del 17/07/2026 - Numero d'Ordine 9

Prot/2026/381592

Oggetto Approvazione delle modalità e dei requisiti per ottenere il riconoscimento di "Palestra della salute". Legge regionale 30 luglio 2024, n. 14 (Disciplina regionale in materia di Palestre della salute).

Struttura Proponente Servizio Sport e tempo libero

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente SIMONA FERRO - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Simona FERRO	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Claudia MORICH	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Alessandro PIANA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	

Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		9	1

Relatore alla Giunta FERRO Simona

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub /

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 33 della Costituzione che riconosce tra l'altro il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e in particolare l'art. 32 in forza del quale gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);
- la legge regionale 7 ottobre 2009, n.40 (Testo unico in materia di sport) e in particolare le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dedicate alla promozione e alla diffusione dell'attività sportiva affinché il suo esercizio, inteso anche quale strumento idoneo per tutelare la salute e migliorare le condizioni psico-fisiche degli individui, sia garantito a tutti i cittadini;
- la legge regionale 30 luglio 2024, n. 14 (Disciplina regionale in materia di palestre della salute);
- il decreto del Segretario Generale 1° ottobre 2025, n. 6991 (Costituzione Gruppo di lavoro pluridirezionale intersoggettivo finalizzato alla definizione dei requisiti organici e strutturali delle palestre della salute);

Premesso che lo sport, costantemente praticato a qualsiasi età, assume un ruolo molto importante per assicurare il benessere psico-fisico dell'individuo e per migliorare la qualità della vita sia in persone sane sia in persone affette da particolari patologie;

Verificato che, nell'ambito di politiche finalizzate alla prevenzione e alla cura delle principali malattie croniche non trasmissibili, l'attività fisica diventa uno degli strumenti fondamentali e idonei ad acquisire stili di vita corretti e funzionali alla promozione e alla tutela della salute;

Constatato che la promozione dell'attività fisica ha ripercussioni positive anche in termini di spesa sanitaria, contribuendo, tra l'altro, a ridurre il numero di ospedalizzazioni e di visite specialistiche nonché a prevenire malattie cardiovascolari e a ridurre il rischio di malattie croniche, come il diabete e l'osteoporosi (*cfr.* gli studi pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità riguardo al tema "Attività fisica");

Evidenziato che la pratica di attività motoria da parte di persone affette da particolari patologie deve essere organizzata nell'ambito di programmi specifici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti ed è fondamentale che la stessa sia eseguita sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze all'interno di strutture dedicate adeguatamente attrezzate e autorizzate;

Richiamate le seguenti definizioni normative, contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021:

- “Attività Fisica Adattata” (nel seguito AFA) da intendere quale insieme di programmi di esercizi fisici, funzionali a individui che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche, da eseguire in gruppo sotto la supervisione di un professionista, dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute» (articolo 2, comma 1, lettera e);
- “Esercizio Fisico Strutturato” (nel seguito EFS) da intendere quale insieme di programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva, funzionali a singoli individui che presentano patologie o fattori di rischio per la salute, da eseguire individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute» (articolo 2, comma 1, lettera t);
- “palestra della salute” da intendere quale struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata (articolo 2, comma 1, lettera ee);

Considerato che l’articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021:

- attribuisce la competenza a supervisionare i programmi di esercizi e di attività fisica di AFA e di EFS sopra definiti al chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate o ad altro professionista dotato di specifiche competenze (articolo 41, comma 8-*bis*);
- dispone, tra l’altro, che le Regioni stabiliscano i requisiti strutturali e organici delle palestre della salute (articolo 41, comma 9);

Vista la legge regionale n.14 del 2024 con la quale la Regione Liguria, in adempimento di quest’ultima prescrizione normativa, ha disciplinato le “palestre della salute”, rinviando la definizione delle modalità e dei requisiti per ottenere il relativo riconoscimento all’emanazione di apposito provvedimento di competenza dell’Organo di governo regionale;

Considerato che, per la specificità della materia, con decreto del Segretario Generale n. 6991 del 2025 è stato costituito un “Gruppo di lavoro pluridirezionale intersoggettivo”, composto, tra gli altri, da professionisti in ambito sanitario competenti a determinare i requisiti e le modalità delle strutture di cui trattasi;

Dato atto che i lavori del gruppo istituzionale sono contenuti nel documento, ufficialmente sottoscritto da tutti i componenti di esso, denominato “Modalità e requisiti per ottenere il riconoscimento di palestra della salute”;

Ricordato che, una volta ottenuto il riconoscimento di palestra della salute, le strutture sono inserite in un elenco ad esse dedicato da istituire e pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del documento redatto dal gruppo di lavoro nel rispetto della prescrizione contenuta nella legge regionale n.14 del 2024 (*cfr.* articolo 3 - *Riconoscimento regionale delle palestre della salute*);

Dato atto che in data 18 giugno 2026 è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente prescritto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2024;

Dato atto, inoltre, che il suddetto parere è stato reso con le seguenti raccomandazioni:

- all’articolo 2 del documento in argomento, lettera c), voce “Supervisione”, dopo le parole “preventive e adattate” sopprimere la parola “magistrale”;

- all'allegato del documento di cui al punto precedente, denominato "Segnalazione Certificata di Inizio Attività *Palestra della Salute*", nel riquadro "Palestre NON a scopo di lucro già esistenti (ad esempio ASD/SSD)" sopprimere le parole "già esistenti";

Su proposta del Vicepresidente e Assessore con delega allo sport

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il documento denominato "Modalità e requisiti per ottenere il riconoscimento di palestra della salute", corredato del modulo "Segnalazione Certificata di Inizio Attività di *Palestra della Salute*", recependo le raccomandazioni della Commissione consiliare competente, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti del "Gruppo di lavoro pluridirezionale intersoggettivo" costituito con decreto del Segretario Generale n. 6991 del 2025
3. di disporre che le segnalazioni riferite di cui al punto 1 possono essere presentate a partire dal giorno 30 settembre 2026 per consentire alle Amministrazioni comunali di allinearsi con la nuova procedura;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.



**MODALITÀ E REQUISITI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
DI PALESTRA DELLA SALUTE**

*legge regionale 30 luglio 2024, n.14
(Disciplina regionale in materia di palestre della salute)*

INDICE

Premessa e normativa di riferimento.....	3
Articolo 1	3
<i>Esercizio dell'attività di "Palestra della salute" e relativo riconoscimento</i>	3
<i>1.1 Istanza di Avvio</i>	3
<i>1.2 Comunicazione di modifica requisiti</i>	4
<i>1.3 Comunicazione cessazione attività.....</i>	4
<i>1.4 Riconoscimento di "Palestra della salute".....</i>	5
<i>1.5 Controlli</i>	5
<i>1.6 Attività di verifica</i>	5
Articolo 2.....	6
<i>Requisiti delle Palestre della Salute</i>	6
<i>A. REQUISITI STRUTTURALI</i>	6
<i>A.1 Ubicazione e caratteristiche delle Palestre della salute.....</i>	6
<i>A.2 Servizi di supporto: spogliatoi, servizi igienici e docce</i>	7
<i>A.3 Servizi di supporto per l'attività sportiva: accettazione, requisiti vari.....</i>	7
<i>B. REQUISITI STRUMENTALI.....</i>	7
<i>B.1 Strumenti per la sicurezza e la valutazione pre-esercizio dell'utente</i>	8
<i>B.2 Strumenti per l'allenamento aerobico</i>	8
<i>B.3 Strumenti per l'allenamento della forza muscolare.....</i>	8
<i>C. REQUISITI ORGANICI</i>	8
<i>D. REQUISITI ORGANIZZATIVI LEGATI ALLA PRIVACY</i>	8

Allegato *Modulo di segnalazione inizio attività "Palestre della Salute"*

Premessa e normativa di riferimento

Le “palestre”, da intendersi come strutture di natura non sanitaria pubbliche o private, dove si svolge attività motoria, possono conseguire il riconoscimento di “Palestra della Salute” da parte della Regione Liguria qualora presentino i requisiti strutturali, strumentali e organizzativi di cui al successivo articolo 2.

I programmi di Attività fisica adattata (AFA) e di Esercizio fisico strutturato (EFS) possono essere erogati all’interno di strutture come le “Palestre della salute”, nel rispetto delle disposizioni contenute nel **decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36** (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*) e nella **legge regionale 30 luglio 2024, n. 14** (*Disciplina regionale in materia di palestre della salute*).

Articolo 1

Esercizio dell’attività di “Palestra della salute” e relativo riconoscimento

L'attività di “*Palestra della Salute*” è esercitata da tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti dal presente documento.

1.1 Istanza di Avvio

L'esercizio della relativa attività, consentito nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private di natura non sanitaria c.d. “Palestre della Salute”, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, da presentare con modalità telematica all’Area Sociosanitaria Locale competente per territorio per il tramite dell’Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) o al Comune competente, a seconda della natura giuridica della struttura come nel seguito precisato, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti strutturali, strumentali e organizzativi prescritti al successivo articolo 2.

PRIMA IPOTESI - Presentazione SCIA all’ATS Liguria in caso di:

- *Palestre non a scopo di lucro già attive.*
- *Palestre non a scopo di lucro di nuova istituzione.*

SECONDA IPOTESI - Presentazione di SCIA al Comune (Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP) in caso di:

- *Palestre a scopo imprenditoriale già esistenti.*
In quest’ultima fattispecie, nel corso della fase di preistruttoria, condotta per controllare la regolarità della documentazione presentata, il competente ufficio comunale (SUAP) trasmetterà all’ATS Liguria e alla Regione Liguria la segnalazione ad esso pervenuta.
- *Palestre a scopo imprenditoriale di nuova istituzione.*
Nel caso di strutture di nuova apertura a carattere imprenditoriale, che intendano ottenere anche il riconoscimento di “Palestra della Salute”, la procedura autorizzativa vigente per l’avvio dell’attività rimane invariata, fermo

restando l'adeguamento delle modalità di presentazione dell'istanza alle singole amministrazioni comunali mediante l'inserimento di un'apposita sezione aggiuntiva per la richiesta di esercizio della suddetta attività. La segnalazione ricevuta dal SUAP sarà trasmessa all'ATS Liguria e alla Regione Liguria.

L'avvio e l'esercizio di "Palestra della Salute" sono soggetti al rispetto della normativa vigente e in particolare delle norme urbanistiche, edilizie, igienico- sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.2 Comunicazione di modifica requisiti

I *Requisiti Strutturali*, indicati alla lett. A del successivo articolo 2, costituiscono elementi essenziali ai fini del riconoscimento richiesto. Ogni modifica di tali elementi è soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità sopra indicate.

Anche i *Requisiti Strumentali*, indicati alla lett. B del successivo articolo 2, costituiscono elementi essenziali ai fini del riconoscimento richiesto ed è, pertanto, obbligatoria la presenza delle strumentazioni indicate.

Nel caso di malfunzionamento di uno degli attrezzi indicati si distinguono due ipotesi:

a. Strumentazione di cui al punto B.1

la struttura si impegna alla sostituzione immediata e, in caso di indisponibilità temporanea di uno di essi (ad eccezione della bilancia), trasmette obbligatoriamente una "**Comunicazione semplice**", via pec all'ATS Liguria, contenente l'indicazione di indisponibilità dello strumento e l'impegno alla sospensione temporanea delle attività di AFA e EFS perdurante fino alla sostituzione dello stesso, segnalando contestualmente la data presunta di ripresa delle attività. Qualora non fosse possibile riavviare le attività nel termine previsto, la struttura invia una nuova comunicazione all'ATS Liguria per informare del protrarsi dell'impedimento, impegnandosi contestualmente a rendere nota, con analoghe modalità, la conclusione del periodo di sospensione e la successiva data di riavvio delle attività.

b. Strumentazione di cui al punto B.2 e B.3

la struttura si impegna alla sostituzione/manutenzione dello strumento entro 40 giorni dal verificarsi del disservizio. L'attività di AFA ed EFS è garantita attraverso l'utilizzo dell'ulteriore strumentazione disponibile con eventuale riprogrammazione degli esercizi prescritti.

1.3 Comunicazione cessazione attività

La cessazione dell'attività di "Palestra della Salute" è soggetta a **comunicazione** da inoltrare all'ATS Liguria o al Comune competente, a seconda della natura giuridica della struttura.

1.4 Riconoscimento di “Palestra della salute”

In assenza di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti sopra indicati, la SCIA, debitamente compilata e presentata, sostituisce il riconoscimento formale di “Palestra della Salute” da parte dell’ATS Liguria o del Comune senza che l’Ente competente rilasci al riguardo alcuna certificazione.

Il riconoscimento del titolo di “Palestra della salute” comporta l’inserimento del nominativo della struttura nell’elenco regionale dedicato e consultabile online.

1.5 Controlli

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 2 sono esercitate dall’ATS Liguria, per il tramite dell’Area Sociosanitaria Locale di riferimento territoriale, o dal Comune nell’ambito delle proprie competenze.

L’ATS Liguria, per il tramite dell’Area Sociosanitaria Locale competente per territorio, o il Comune:

- in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 e con le modalità di cui al successivo comma 3, adotta un motivato provvedimento di divieto di svolgere la propria attività con il riconoscimento di “Palestra della salute” e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa e lo trasmette al soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 241/1990, qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con proprio atto motivato - adottato entro il termine sopra indicato - invita il soggetto interessato, intestatario della SCIA, a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene disposta la sospensione dell’attività intrapresa;
- in difetto di adozione delle misure di cui al precedente punto da parte dell’interessato o qualora la conformazione a quanto richiesto sia non corretta o incompleta, l’Ente competente adotta un motivato provvedimento di divieto di svolgere la propria attività come “Palestra della salute”, intimando la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, e lo trasmette immediatamente al soggetto interessato, precisando altresì che l’attività medesima potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA correttamente predisposta.

1.6 Attività di verifica

L’ATS Liguria, per il tramite dell’Area Sociosanitaria Locale competente per territorio, o il Comune, fatte salve le attività di controllo delle SCIA pervenute ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, dispone una visita di verifica avvalendosi di personale tecnico con

dimostrare competenze in materia di Igiene Pubblica:

- ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- periodicamente a campione, per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi, strumentali e d'esercizio nonché la presenza all'interno della struttura dei professionisti previsti dalla legge per la supervisione di AFA e di EFS.

Articolo 2

Requisiti delle Palestre della Salute

A. REQUISITI STRUTTURALI

A.1 Ubicazione e caratteristiche delle Palestre della salute

- Fermo restando la rispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, tutti i locali delle Palestre della Salute devono garantire condizioni di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, in coerenza con la normativa nazionale e regionale.
- Il pavimento e le pareti contro terra devono possedere idonei requisiti di isolamento termo-igrometrico e protezione dall'umidità e dal radon naturale (vespaio e/o intercapedine ventilati naturalmente con bocchette disposte in modo da favorire riscontri trasversali).
- Le superfici del pavimento, degli scalini e delle rampe sono di norma in materiale uniforme ed antisdrucciolo, salvo casi motivati.
- Se si tratta di attività ubicate in condomini si devono realizzare tutti gli accorgimenti necessari affinché l'attività non rechi disturbo a terzi.
- Le palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero con superfici in pianta al chiuso superiore a 200 mq sono sottoposte, in materia di prevenzione incendi, al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.
- La superficie minima dello spazio per le attività è di 3 mq per ogni utente.
- L'altezza minima dei locali destinati alle attività motorie deve essere di 2,7 m. Gli spogliatoi e tutti i locali accessori (wc, anti wc, spogliatoi, magazzini, corridoi, etc.) possono avere altezza minima di 2,4 metri.
- L'illuminazione e l'aerazione naturale dei locali devono essere garantite mediante superfici finestrate apribili tali da assicurare un rapporto aero-illuminante idoneo alle attività di AFA e di EFS da svolgersi all'interno della struttura e devono rispettare valori minimi in relazione alla superficie utile in pianta nel rispetto della normativa in vigore. Qualora non sia possibile garantire il requisito di aerazione naturale diretta o quest'ultimo non garantisca la qualità dell'aria, sarà necessario installare un idoneo impianto di aerazione artificiale, ventilazione o climatizzazione, progettato e realizzato in conformità alla normativa tecnica vigente in materia di qualità dell'aria interna e comfort ambientale. Anche il requisito dell'illuminazione deve garantire i parametri minimi per comfort visivo nel rispetto della normativa tecnica di settore, idonei ad assicurare corretti livelli di luce che non abbagli e faciliti lo svolgimento degli esercizi in totale sicurezza¹. Gli impianti devono essere soggetti ai protocolli tecnici di

¹ Normativa di riferimento al momento della redazione del presente documento: UNI EN 16798 (riguardo la qualità dell'aria e ventilazione)

manutenzione previsti dal Provvedimento del 5/10/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

- Tutti gli infissi (porte e finestre) e gli specchi devono essere del tipo antinfortunistico e/o antisfondamento e, se posti lungo i percorsi, devono risultare facilmente visibili. Ogni possibile fonte di pericolo presente (sporgenze, elementi appuntiti ecc..) deve essere eliminata o adeguatamente protetta. Nel caso non sia presente l'antisfondamento a tutta altezza, potrà essere ovviata la problematica attraverso altri dispositivi (esempio: pellicola di sicurezza antisfondamento).
- Gli eventuali spazi destinati all'attività all'aperto devono essere facilmente accessibili e garantire condizioni di sicurezza per gli utenti, secondo i criteri già esposti per gli spazi interni, per quanto applicabili.

A.2 Servizi di supporto: spogliatoi, servizi igienici e docce

- Spogliatoi per gli utenti: devono essere aerati ed illuminati naturalmente o artificialmente, distinti per sesso ed accessibili agli utenti con handicap motorio. Negli spogliatoi, la superficie per utente deve essere almeno 1,00 mq, calcolata sulla base del numero massimo di persone contemporaneamente presenti, compreso l'istruttore.
- Servizi igienici: dovranno essere previsti almeno due servizi igienici, divisi per sesso e uno accessibile per gli utenti diversamente abili, accessibile da spazio comune.
- Docce: deve essere previsto un posto doccia ogni 10 utenti con dotazione minima di 2 posti doccia delle quali una accessibile per utenti diversamente abili; si consiglia di prevedere un locale filtro tra le docce e gli spogliatoi.

I servizi di supporto (spogliatoi per gli utenti e docce) devono rispettare le caratteristiche strutturali previste dal Regolamento regionale vigente ².

A.3 Servizi di supporto per l'attività sportiva: accettazione, requisiti vari

- L'area/locale di prima assistenza deve essere ubicata in un luogo che garantisca agevole e rapido accesso ai mezzi di pronto soccorso, deve essere dotata/o di un lettino e preferibilmente di un lavello, deve essere garantita la privacy.
- Accettazione/segreteria: deve essere previsto un idoneo spazio/locale nel rispetto delle caratteristiche previste dai Regolamenti Edilizi Locali.
- Locali accessori: devono essere previsti locali/spazi da destinarsi a deposito di attrezzature e di materiale di sanificazione.
- Pavimenti: devono essere lavabili e disinfettabili.

B. REQUISITI STRUMENTALI

Le Palestre della Salute dovranno possedere i seguenti strumenti:

degli ambienti e l'illuminazione naturale) e UNI EN 12464-1 (riguardo l'illuminamento dei locali).

² Regolamento Regionale 11 febbraio 2003, n. 4: "Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie)", come modificato dal Regolamento regionale 21 marzo 2007, n.1

B.1 Strumenti per la sicurezza e la valutazione pre-esercizio dell'utente

- Defibrillatore automatico, con obbligo che gli operatori abbiano frequentato il corso Basic life Support Defibrillation (BLSD) ed i relativi richiami periodici;
- Bilancia pesapersone;
- Sfigmomanometro da braccio automatico;
- Cardiofrequenzimetro da tenere a disposizione per l'utenza;
- Saturimetro.

B.2 Strumenti per l'allenamento aerobico

Deve essere garantita la presenza almeno di tapis roulant elettrico e bike, garantendo la misurazione della frequenza cardiaca durante l'esercizio.

B.3 Strumenti per l'allenamento della forza muscolare

All'interno della struttura è essenziale la presenza di attrezzature per l'allenamento della forza muscolare (ad esempio macchine isotoniche, pesi o corpo libero), le quali potranno essere utilizzate per l'esercizio di AFA e di EFS nel rispetto delle indicazioni fornite dal medico nella relativa prescrizione.

Con riferimento agli strumenti per la sicurezza dell'utente, il richiedente il riconoscimento/il gestore della palestra si impegna a porre in essere periodicamente attività di manutenzione e verifica circa il funzionamento degli stessi e in caso di malfunzionamento procede alla "Comunicazione semplice" con le modalità individuate all'articolo 1.2.

C. REQUISITI ORGANICI

Supervisione

I programmi di AFA e di EFS all'interno delle Palestre della Salute devono essere realizzati sotto la supervisione di un professionista in possesso di laurea magistrale in *Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate* (classe di laurea LM67 - percorso formativo nelle attività motorie preventive e adattate AMPA) nonché da ulteriori professionisti specificamente individuati dalla normativa vigente.

Collaborazione tra professionisti

Resta confermata e valorizzata la previsione di collaborazione tra diversi professionisti coinvolti nell'offerta di programmi di AFA e di EFS, in particolare il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione, nonché con altri professionisti sanitari come fisioterapisti e dietisti.

D. REQUISITI ORGANIZZATIVI LEGATI ALLA PRIVACY

La "Palestra della Salute", nel trattamento di particolari categorie di dati personali dei propri iscritti, al fine di rispettare le previsioni della normativa sulla tutela dei dati personali e per garantire la sicurezza dei trattamenti, deve costruire un modello organizzativo che tenga conto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 196/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 2016/679.

A titolo meramente esemplificativo le misure sono:

- di carattere amministrativo: gestione modulistica nei rapporti con la clientela (informativa e acquisizione consenso); definizione di un organigramma privacy (responsabili ed incaricati);
- di carattere informatico: adozione di adeguate misure informatiche; predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza;
- di misure logistico-organizzative: strutture (ad es. armadi) e appositi spazi dove si possa garantire la tutela delle informazioni riservate (esempio anamnesi, comunicazioni informazioni sullo stato di salute); distanze di cortesia;
- di formazione a favore degli incaricati autorizzati a trattare i dati personali.



REGIONE LIGURIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività di “PALESTRA DELLA SALUTE”

*legge regionale 30 luglio 2024, n.14
(Disciplina regionale in materia di palestre della salute)*

☐ All' Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria)

Pec _____



Palestre NON a scopo di lucro
(ad esempio ASD/SSD)

☐ Al Comune di _____

Pec _____



Palestre a scopo imprenditoriale
già esistenti

Il/La sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

codice fiscale Sesso: M ☐ F ☐

cittadinanza nato/a a

il / /

residente a prov.

indirizzo n.

C.A.P. telefono

e-mail

in qualità di legale rappresentante (titolare, presidente, rappresentante legale...)

della palestra/struttura

con sede legale in CAP.

indirizzo n.

codice fiscale

Iscritta alla Camera di Commercio di..... a far data dal

**PRESENTA
SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

ai fini di riconoscimento di “Palestra della Salute”, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2024, n.14, per la

Palestra ubicata nel Comune di

in Via/Piazza/Corso/Viale n.

presso la quale si somministrano idonei programmi di **Attività Fisica Adattata (AFA)** e di **Esercizio Fisico Strutturato (EFS)** a favore di persone con patologie croniche in stabilità clinica che non richiedono un intervento sanitario.

La segnalazione viene presentata a seguito di:

☐ **sez. A - INIZIO ATTIVITÀ**

☐ **sez. B - MODIFICA DI ELEMENTI ESSENZIALI DI ESERCIZIO**

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto,

DICHIARA

sez. A - INIZIO ATTIVITÀ

1. che la prescrizione e la supervisione dell’esercizio fisico di cui trattasi vengono svolte nel rispetto dei requisiti strutturali, strumentali, organici e organizzativi di cui all’allegato 1 della D.G.R. -----/2026, nonché delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. che la supervisione e il controllo di detta attività è affidato esclusivamente a un soggetto in possesso dei requisiti individuati alla lettera C dell’allegato 1 di cui al punto precedente.
3. che il riconoscimento del titolo di “Palestra della salute” comporta l’inserimento del nominativo della struttura nell’elenco regionale dedicato e consultabile online.

sez. B - MODIFICA DI ELEMENTI ESSENZIALI STRUTTURALI

(Precedente SCIA presentata il prot. n.)

1. di aver modificato gli elementi essenziali strutturali previsti per l'esercizio dell'attività di Palestra della salute nei seguenti termini:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. che, a seguito delle predette modifiche, la supervisione di AFA e di EFS continuano ad essere svolte nel rispetto dei requisiti strutturali, strumentali, organici e organizzativi di cui all'allegato 1 della D.G.R. -----/2026 nonché delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Data e luogo

Firma dichiarante

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-294

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Simona FERRO		14/07/2026 14:44
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Nicola Giancarlo POGGI		13/07/2026 10:51
* Approvazione Legittimità	Giorgia CATTI		09/07/2026 10:18
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Cecilia CUNEO		09/07/2026 10:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Daniela DENARO		08/07/2026 16:23

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria